



COMUNE DI CERVA

(Provincia di Catanzaro)

ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 2 DEL 12/06/2024

N. Protocollo: 2871 DEL 12/06/2024

OGGETTO: MANUTENZIONE VEGETAZIONE SUI FONDI DI PROPRIETA' LUNGO LE STRADE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

LA COMMISSIONE PER LA PROVVISORIA

AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE

quale Autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992, n. 225;

Vista la nota della Prefettura di Catanzaro - Area V°, Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico n. 49322 del 27.05.2024, acclarata agli atti di questo Ente in pari data al prot. n. 2550, inerente "*L'attività Antincendio Boschivo per la stagione estiva 2024*";

Vista, altresì, la nota della Regione Calabria, U.O.A "*Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo*", Prot. n. 338966 del 21.05.2024, acclarata agli atti di questo Ente in data 22.05.2024 al prot. n. 2483, con la quale è stato comunicato che con delibera di Giunta Regionale n. 174 del 15 aprile 2024 è stato approvato il *Piano Regionale per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi per l'anno 2024*;

ESAMINATO

lo stato di fatto di lotti di terreni di proprietà privata con presenza di erbacce e piante confinanti con strade comunali e vicinali nel territorio del Comune di CERVA;

CONSIDERATO CHE

la presenza di:

erba, siepi e piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di incendi con l'approssimarsi della stagione estiva;

siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi e di rami protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;

piante, radicate in aree poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;

oltre a costituire grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia

veicolare sia pedonale è di pericolo incendi particolarmente nell'approssimarsi della stagione estiva;

VERIFICATO

Che i proprietari di terreni con erba, piante e siepi, che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni descritte nel capoverso precedente;

RILEVATA

La necessità di prevenire ed eliminare i potenziali pericoli di incendi e di pericoli per la circolazione, veicolare e pedonale, sulle strade nel territorio del Comune di CERVA;

Dato atto che si rende necessario ed opportuno prevenire lo stato di pericolo e che sussistono i presupposti per l'emanazione di un provvedimento Sindacale stante pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché la salvaguardia della salute pubblica;

Vista la delibera di G.R. n. 174 del 15.04.2024 con la quale è stato approvato il "*Piano Antincendio Boschivi per l'anno 2024*";

Vista la Legge Regionale 22 dicembre 2017, n. 51 "*Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)*";

Viste le norme del vigente Codice Civile;

Visti gli artt.:

- 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 del D.lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
- 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
- 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.lgs. n. 152 del 03.04.2006 "*Norme in materia ambientale*";

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

ORDINA

A tutti i cittadini che possiedono a qualsiasi titolo un terreno confinante con strade pubbliche o di uso pubblico, marciapiedi, cunette/fossi e/o vicinali di uso pubblico, con decorrenza immediata, e comunque ENTRO IL 14 GIUGNO C.A. di provvedere:

Al taglio delle erbacce e ripulitura del suolo, anche davanti alle proprie dimore;

A rimuovere alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.

A potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante.

Ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

ORDINA ALTRESI'

La rimozione delle ramaglie e di tutto il materiale di risulta delle suddette operazioni di decespugliamento, che per qualunque causa dovessero cadere su parcheggi pubblici o di uso pubblico marciapiedi, in cunette e fossi di scolo e/o di strade comunali o vicinali di uso pubblico.

Lungo i confini dei fondi privati dovranno essere realizzate delle opportune fasce tagliafuoco, in modo che possano rallentare e fare da freno alla propagazione degli incendi. Le operazioni di accensione di eventuali fuochi, nel periodo compreso dal 15 Giugno ed il 30 Settembre di ogni anno, dovranno essere eseguiti solo ed esclusivamente previa autorizzazione e disposizioni dettate dal Comando Regione Carabinieri Forestale Calabria; dovranno comunque essere eseguite nelle prime ore del mattino e sorvegliati fino al completo

spegnimento, inoltre, tali operazioni dovranno essere sospese nei giorni ventosi. Di provvedere a segnalare le situazioni di propagazione degli incendi che si possano manifestare ai limitrofi terreni, fondi, cortili, giardini, ecc. al fine di adottare misure precauzionali a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

AVVERTE

Che la trasgressione all'art. 29 del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. è soggetta a sanzione amministrativa e rammenta il generale principio delle responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore etc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

AVVERTE ALTRESI'

Che ai contravventori della presente Ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa in conformità all'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000, con la riserva da parte dell'Amministrazione Comunale di rinnovare la presente Ordinanza a carico del singolo ed individuato inadempiente ed avviare l'esecuzione d'Ufficio con addebito delle spese.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante affissione nei luoghi/spazi pubblici, sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, può essere proposto, nei termini di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (Legge 06.12.1971 n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione (DPR 24.11.1971 n. 1199).

La presente ordinanza viene trasmessa per quanto di propria competenza:

- All'Ufficio Territoriale del Governo di CATANZARO;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di SERSALE;
- Alla Stazione Carabinieri Forestale di SERSALE;
- Al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di CATANZARO;
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di CATANZARO;
- All'Albo Pretorio online – Sede.

La Commissione Straordinaria
f.to Dott. Luigi Guerrieri
f.to Dott. Salvatore Tedesco
f.to Dott. Luciano Caridi